

## PATRIMONIO E TRUST

### **Trust interposto: dubbi e criticità applicative**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## TEMI EMERGENTI DEL TRUST A FINE 2023

[Scopri di più >](#)

In materia di **trust**, si parla di **“interposizione”** quando il **patrimonio segregato** in *trust* sia rimasto *de facto* **a disposizione del disponente** o sia ascrivibile alla **disponibilità di uno o più beneficiari**.

La questione è stata affrontata, a più riprese nel corso degli anni, anche dall'Amministrazione finanziaria, che considera il **fenomeno dell'interposizione** un **elemento invalidante** dello strumento in esame.

Infatti, ai fini dell'**imposizione fiscale**, i *trusts* sono caratterizzati da una **gestione** e **amministrazione** del *trust fund* che deve realizzarsi **“in autonomia”** rispetto ai disponenti e/o ai beneficiari. Sicché, laddove emerge che il **trustee** sia **privo di poteri sostanziali e/o decisionali** sul patrimonio del *trust* oppure che il **disponente e/o i beneficiari** si ingeriscano in maniera significativa sulla **gestione** del *trust fund*, i *trusts* - a prescindere dalla loro validità civilistica - **non** avrebbero la capacità di essere un **centro di imputazione** per il diritto tributario.

Se, pertanto, il **potere** di gestire e disporre dei beni permane **in tutto o in parte in capo al disponente** e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del *trust* ma anche da elementi di mero fatto, saremo dinanzi ad un *trust* che si configurerà come una **struttura meramente interposta** rispetto al disponente e, per questo, **non** potrà essere considerata **validamente operante sotto il profilo fiscale**.

A tal proposito è d'uopo rilevare che, con specifico riferimento alla **disciplina** relativa all'**imposizione dei redditi prodotti dal trust interposto**, l'Amministrazione finanziaria ha forniti taluni chiarimenti con [circolare AdE 34/E/2022](#).

In particolare, si è precisato che nell'ipotesi in cui un *trust* sia **interposto formalmente** nella titolarità di beni e/o attività, il **reddito di cui appare titolare il trust sarà assoggettato a**

**tassazione in capo all'interponente** - sia esso disponente oppure beneficiario - residente in Italia, secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria reddituale di appartenenza.

Detto altrimenti, in una circostanza siffatta, il **trust** deve considerarsi **inesistente** dal punto di vista dell'**imposizione diretta dei redditi** da esso prodotti i quali, per questo, dovranno essere **attribuiti al disponente e/o al beneficiario interponente**.

Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, nella predetta circolare, ha elaborato delucidazioni anche ai fini dell'**imposizione indiretta del trust fittiziamente interposto**.

Nel dettaglio, coerentemente con quanto appena illustrato, si è precisato che nelle ipotesi di **trusts interposti** - *rectius* non soggetti passivi - al momento del **decesso** del soggetto **disponente/interponente**, vi sarebbe una **devoluzione mortis causa** del *trust fund* agli **eredi del de cuius**, con conseguente applicazione nei loro confronti della relativa imposta sulle successioni.

In altri termini, secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, un *trust* interposto è **fiscalmente inesistente** anche ai fini dell'**imposta di successione** e, per questo, i **beni conferiti in trust** - ancorché formalmente intestati ad esso - rientrano nell'**asse ereditario del de cuius disponente/interponente**, quale titolare effettivo del *trust fund*.

La **soluzione** adottata dall'Agenzia delle Entrate - di cui è possibile rinvenirne conferma anche nella **risposta ad interpello n. 176/2023** - pare **difficilmente condivisibile** e, al di là dei problemi pratici che può procurare, sarà sicuramente **foriera di contenziosi** per una serie di ragioni.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria pare abbia basato la propria soluzione **sovrapponendo il concetto di "esistenza"** da un **punto di vista civilistico** con quello **fiscale**. Il che, a ben vedere, **non è possibile**.

Infatti deve rammentarsi, in prima analisi, che le **due dimensioni, civilistica e fiscale, non sempre necessariamente coincidono**, essendo ormai pacificamente riconosciuta l'autonomia tributaria dei *trusts*, e, per questo, l'**equazione "trust non soggetto passivo" uguale "trust civilisticamente inesistente"**, richiede una valutazione caso per caso ai fini della sua esistenza.

Inoltre, così facendo, si creerebbe un grave problema in tutti quei casi in cui, al di fuori delle ipotesi patologiche, il **trust** persegua un **interesse meritevole di tutela** e conservi la sua validità ai sensi della legge regolatrice.

Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria **non** ha l'autorità per **disconoscere gli effetti civilistici** di un **trust ritenuto fiscalmente interposto** e, per questo, a rigor di logica, l'onere dell'**imposta sulle successioni e donazioni** dovrebbe ricadere sui **beneficiari del trust** e **non sugli eredi del disponente/interponente**, i quali, non solo potrebbero non coincidere con i primi, ma potrebbero addirittura essere ignari dell'esistenza stessa del *trust*.

Invero, nei confronti degli **eredi del disponente/interponente** di un *trust* interposto, **in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, non** si realizzerebbe di fatto alcun **presupposto impositivo** che legittimerebbe l'applicazione dell'imposta donativo-successoria.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, sul punto, si auspica un coraggioso ma quanto mai opportuno **ripensamento** da parte dell'Agenzia delle Entrate.